


**ASSICURAZIONI 2012**




**Polizza  
Responsabilità Civile**

**N. polizza 0615.5100120.03**

## DEFINIZIONI

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente:</b>	Il C.A.I. Centrale;
<b>Società/Compagnia:</b>	l'Impresa assicuratrice;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
<b>Scoperto:</b>	percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
<b>Franchigia:</b>	importo fisso frontale che rimane a carico dell'Assicurato in caso di danno;
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
<b>Cose:</b>	sia gli oggetti materiali che gli animali e le piante
<b>Assicurato:</b>	il CAI sede Centrale, tutte le sue sezioni e i loro raggruppamenti territoriali, i suoi organi tecnici centrali e periferici, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.). Si intendono compresi fra gli assicurati anche le singole sottosezioni in quanto facenti parte integrale delle rispettive sezioni ai sensi dell'articolo 15 del vigente Statuto.
<b>Terzi:</b>	ai fini del presente contratto sono considerati terzi tra di loro: i singoli assicurati come sopra definiti, l'assicurato e la singola persona socia e non socia, le singole persone socie e non socie del Cai.



# CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

## NORME COMUNI

### ART. 1 – VARIE

La firma del presente contratto impegna Fondiaria-Sai spa ed il CAI sulla base della Delibera di presa atto delle risultanze di gara.

### ART. 2 - VARIAZIONE PREMI

La Compagnia aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo offerto per tutta la durata contrattuale, salvo che le polizze non subiscano variazioni conseguenti a diminuzioni o aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal C.A.I. Centrale nel corso della durata del contratto.

### ART. 3 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia relativa ai contratti disciplinati dalla presente gara sarà competente in via esclusiva il Giudice del luogo ove ha sede legale il C.A.I. Centrale.

### ART. 4 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax od ogni altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto delle comunicazioni.

### ART. 5 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto sancito dalle condizioni tutte di polizza.

Per tutto quanto non regolato dalle condizioni di polizza valgono le norme di legge.

### ART. 6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Pol. N. 0615.5100120.03

#### **ART. 7 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Si da atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza, ma non coperto da altre, la società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, le parti si danno reciprocamente atto che la presente assicurazione viene prestata in secondo rischio ossia in eccesso ai massimali delle altre polizze.

#### **ART. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2011, ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quel lo della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale o per le scadenze successive, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

1. l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
2. il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

#### **Art. 8 bis - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010**

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458

Pagina 3 di 10

Pol. N. 0615.5100120.03

Cod.Civ. non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 9 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione vanno provate per iscritto.

#### **ART. 10 - AGGRAVAMENTO DEI RISCHI**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di Assicurazione di ogni constatato aggravamento dei rischi. Gli aggravamenti del rischio volutamente non notificati alla Compagnia di Assicurazione, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

#### **ART. 11 - DIMINUIZIONE DEI RISCHI**

Nel caso di diminuzione dei rischi la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

#### **ART. 12 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso, la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

#### **ART. 13 - DENUNCE SINISTRI**

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto entro 60 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, salvo quando diversamente prescritto nelle definizioni integrative.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

L'evento dannoso potrà essere comunicato a mezzo lettera, fax o email all'Agenzia o alla sede della Compagnia aggiudicataria.

L'Agenzia o la sede della Compagnia, entro sette giorni dal ricevimento si impegna ad aprire la pratica ed a trasmetterla all'Ufficio Liquidazione Danni.

Contestualmente l'Agenzia o la sede della Compagnia provvederà a comunicare via email al CAI il numero di repertorio assegnato alla pratica, onde facilitare le future comunicazioni.

La gestione delle suddette pratiche, compresa la liquidazione delle stesse, sarà accentrata presso un unico Ufficio Liquidazione Danni di Novara e verranno trattate da un unico liquidatore che potrà essere contattato dal CAI direttamente o per il tramite dell'Agenzia o della sede della Compagnia.

Le visite medico legali necessarie all'accertamento dell'invalidità e le perizie sui beni verranno, viceversa, effettuate presso l'Ufficio Liquidazione Danni o presso le strutture mediche convenzionate, più vicine alla residenza del danneggiato o dei beni da valutare.

Pagina 4 di 10

Pol. N. 0615.5100120.03

#### **ART. 14 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi ai vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **ART. 15 – ARBITRATO**

Fermo quanto stabilito al precedente art. 3, le parti avranno la facoltà di deferire ad un Collegio arbitrale qualunque controversia relativa ai contratti disciplinati dalla presente gara.

Il Collegio sarà costituito da tre arbitri di cui le parti designeranno i primi due singolarmente ed il terzo di comune accordo.

In caso di mancato accordo, il terzo componente il Collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove avrà sede l'arbitrato.

La sede dell'arbitrato è quella della sede legale del CAI Centrale.

Sarà pure compito degli arbitri determinare l'attribuzione dei loro costi alle Parti in rapporto alle ragioni della vertenza e alle relative determinazioni.

#### **ART. 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E AL CONTENUTO DELLE SINGOLE COPERTURE**

Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

Quanto disciplinato dalle presenti Norme Comuni si applica ai singoli contratti, salvo il loro contenuto contrario.

#### **ART. 17 – INFORMATIVA SUI SINISTRI**

La Società si impegna a fornire dietro richiesta del Contraente, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi: numero ed estremi dei sinistri, stato di avanzamento dell'iter liquidativo, nonché gli importi liquidati o riservati.

Tale informativa, dietro richiesta del Contraente, verrà esaminata congiuntamente presso la sede del CAI

#### **ART. 18 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

Alla fine di ogni periodo assicurativo semestrale l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio: in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio in corso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di disporre, con cognizione, le basi d'asta per l'anno successivo, ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

#### **ART. 19 – COASSICURAZIONE E DELEGA**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale

2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria.

3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

I premi di polizza saranno corrisposti dal Contraente alla Compagnia delegataria per conto di tutte le coassicuratrici.

#### **ART. 20 – DURATA POLIZZA**

La polizza scadrà il 31.12.2012 senza tacito rinnovo.

Pagina 5 di 10

## NORME PARTICOLARI

### ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione copre la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per danni cagionati a terzi, come sopra definiti, a cose e/o animali, da cose, animali e/o persone delle quali o con le quali debba rispondere, e si estende a tutte le attività svolte e/o organizzate dal medesimo, anche con la partecipazione di non associati. L'assicurazione vale anche per la R.C. che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione vale per la responsabilità civile imputabile ai partecipanti alle attività svolte e/o organizzate dall'assicurato, siano i medesimi soci e non soci del C.A.I., limitatamente ai danni cagionati a terzi, a cose e/o animali sempre che l'evento sia in rapporto di causalità con lo svolgimento e/o l'organizzazione dell'attività.

L'assicurazione non copre la responsabilità civile incombente all'Assicurato per i danni a terzi derivanti da errori od omissioni di carattere meramente amministrativo o regolamentari propri o di persone delle quali o con le quali debba rispondere.

### ART. 2 – ATTIVITA'

Ai fini del presente contratto sono considerate attività dell'assicurato tutte le iniziative per conseguire gli scopi previsti dall'art. 1 dello Statuto sociale e dall'art.1 del Regolamento Generale, quali ad esempio ma non esclusivamente:

- gli interventi e le esercitazioni del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) con o senza partecipazione di animali, compreso l'uso di aeromobili attrezzati per gli interventi medesimi; la copertura è valida anche, nell'ambito delle operazioni e delle esercitazioni delle persone suddette (purchè abilitate con patentino per fuochino o nel periodo richiesto per l'abilitazione, e iscritte nell'apposito elenco presso il CNSAS), in caso di utilizzo di materiale esplosivo appartenente alle categorie I, II, III, IV e V;
- le ascensioni, le escursioni anche con utilizzo di mountain bike e/o racchette da neve, le gite di alpinismo, di sci, di scialpinismo anche con l'utilizzo di snowboard per la discesa, di sci di fondo escursionistico, di speleologia, di torrentismo, eccetera;
- le scuole e i corsi: di escursionismo, di alpinismo, di sci, di scialpinismo, di sci di fondo escursionistico, di speleologia, di torrentismo, eccetera;
- le assemblee, i congressi, i convegni, i raduni, le riunioni, le manifestazioni, gli spettacoli, eccetera;
- le mostre, le esposizioni, le conferenze, le proiezioni, eccetera

con l'unica esclusione di ogni attività avente carattere agonistico ma con l'inclusione delle gare sociali di qualunque tipo.

### ART. 3 – TRASPORTO

La garanzia si intende estesa senza alcuna esclusione ai danni verificatisi durante il trasporto di persone, animali e cose, compresa la responsabilità civile e personale dei dipendenti dell'Assicurato, esclusa la responsabilità del vettore.

### ART. 4 – PROPRIETA' E/O ESERCIZIO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI E MATERIALI

La garanzia copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o esercizio di attrezzature, di impianti e di tutti i materiali necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

Pol. N. 0615.5100120.03

#### **ART. 5 – PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI E RELATIVI IMPIANTI FISSI E PERMANENTI.**

La garanzia copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati tutti, e relativi impianti fissi pertinenti, ove si svolgono le attività dell'Assicurato.

#### **ART. 6 – PROPRIETA' E CONDUZIONE E/O USO DI VIE E/O SENTIERI E PALESTRE**

La garanzia copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, conduzione, e uso delle vie e/o sentieri attrezzati comprese le pareti anche artificiali adibite a palestre per istruzione ed esercitazione.

E' fatto tuttavia obbligo all'Assicurato di documentare annualmente la manutenzione di quelle da cui potrebbe derivare all'Assicurato la responsabilità per conduzione e manutenzione.

#### **ART. 7 – RESPONSABILITA' CIVILE ADDETTI**

La garanzia copre, oltre la responsabilità dell'Assicurato la responsabilità personale dei partecipanti e degli addetti allo svolgimento e/o alla organizzazione delle attività per conto dell'Assicurato, esclusa la responsabilità civile derivante da errori od omissioni di carattere meramente amministrativo o regolamentare.

#### **ART. 8 – TUTELA PRIVACY**

Ferma ogni altra condizione di polizza, l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi – compresi i Soci -, derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche o integrazioni), sempre che l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività assicurata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.

#### **ART. 9 – TERRITORIO**

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

#### **ART. 10 – ESCLUSIONI**

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i danni da furto;
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- d) danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;

L'assicurazione non comprende inoltre i danni:

- a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- b) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Pagina 7 di 10

Pol. N. 0615.5100120.03

Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza. Per "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite;

c) derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi, salvo quanto disposto all'art. 2.

#### **Art. 11 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato e da questa denunciate alla Società nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione e in seguito ai quali non sia iniziato un procedimento penale, civile, amministrativo, contabile o disciplinare anche a carico di ignoti.

L'assicurato dichiara ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C., di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento nei propri confronti o nei confronti dei soggetti assicurati, del cui fatto deve rispondere, risarcibili ai sensi della presente assicurazione.

#### **ART. 12 – SCOPERTI E FRANCHIGIE**

Il pagamento dell'indennizzo per ogni sinistro provocato da inquinamento accidentale è effettuato previa detrazione di uno scoperto del 5% del danno liquidato a termini di polizza con il minimo di 500 € e un massimo di 2.500 €. Negli altri casi la garanzia è applicata senza alcun scoperto e/o franchigia.

#### **ART. 13 – MASSIMALI**

L'assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di € 5.000.000,00 per ogni sinistro, ma con il limite di € 5.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di € 5.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

Per quel che riguarda i sinistri provocati da inquinamento accidentale l'assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di € 2.100.000,00 per ogni sinistro, ma con il limite di € 2.100.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di € 2.100.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

#### **ART. 14 – PREMIO**

Il premio, variabile come da successivo art. 15, è pari ad € 2,34 (dueetrentaquattrocentesimi) omnicomprendivi per Socio e viene calcolato in base al numero effettivo di Soci.

#### **ART. 15 – REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il premio, convenuto ad elementi di rischio variabile, è anticipato in via provvisoria nell'importo pari ad € 491.400,00 quale premio minimo di polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla presentazione all'Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di

Pagina 8 di 10

Pol. N. 0615.5100120.03

conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

#### **ART. 15 bis – PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**

Alla fine del periodo assicurativo verrà effettuato il conteggio degli eventuali utili.

Tale conteggio verrà effettuato inserendo all'attivo i premi imponibili pagati ed al passivo la somma dei sinistri pagati più la somma dei sinistri riservati così come da dati ufficiali della Compagnia Fondiaria-Sai più il 35% dei premi imponibili pagati a titolo di alea e di spese di gestione : l'eventuale saldo attivo verrà rimborsato all'Assicurato nella misura del 30%.

#### **ART. 16 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

Il Contraente, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente e rimetterLe al più presto un dettagliato rapporto scritto.

Deve, inoltre, fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

Del pari deve comunicare alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

#### **ART. 17 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI**

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.


Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano concordamente designati e non risponde di multe o ammende.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

#### **IL CONTRAENTE**

  
**CLUB ALPINO ITALIANO**  
Il Direttore  
(dott.ssa Andreina Maggiore)

**FONDIARIA-SAI S.p.A.**



Pol. N. 0615.5100120.03

**STATUTO DEL CLUB ALPINO ITALIANO**  
**Titolo I**  
**COSTITUZIONE - FINALITÀ - SEDE - ORGANIZZAZIONE - AUTONOMIA**  
**PATRIMONIALE**

**Art. 1 – Costituzione e scopo**

1. Il Club alpino italiano (C.A.I.), fondato in Torino nell'anno 1863 per iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per iscopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.

**REGOLAMENTO GENERALE**  
**TITOLO I – DELL'ASSOCIAZIONE - CAPO I –**

**Art. I.1.1 – Finalità**

1. Il Club alpino italiano per conseguire – ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 776 – le finalità istituzionali, a favore sia dei propri soci, sia di altri, utenti tutti di un comune patrimonio culturale e sociale, in collaborazione con organismi dello stato e degli enti autonomi, con enti pubblici e privati e con fondazioni che si occupano di problemi connessi con le aree montane, con istituti scientifici e universitari e con associazioni e organismi anche esteri aventi scopi analoghi o utili al conseguimento delle proprie finalità:

- a) tutela gli interessi generali dell'alpinismo; promuove la pratica delle attività istituzionali nelle aree montane nazionali, europee ed extraeuropee;
- b) promuove la formazione etico-culturale e l'educazione alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza e al rispetto dell'ambiente, specialmente dei giovani, mediante: 1) la realizzazione e la gestione di strutture operative, destinate alla ricerca e alla didattica; 2) lo svolgimento di corsi tecnici di introduzione, di formazione e di perfezionamento; 3) la presenza di propri operatori nelle scuole di ogni ordine e grado; 4) ogni altro tipo di iniziativa utile;
- c) provvede a formare, perfezionare, aggiornare, organizzare e tutelare i propri operatori – accompagnatori, esperti, istruttori ed altri – necessari allo svolgimento delle iniziative di cui alla lettera b);
- d) facilita la diffusione della frequentazione della montagna e delle escursioni, anche in forma collettiva, costruendo e mantenendo in efficienza strutture ricettive e sentieri;
- e) assume iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni e per il soccorso dei pericolanti, nonché per la ricerca dei dispersi e per il recupero degli infortunati; a tale scopo organizza specifiche strutture operative per il soccorso alpino e speleologico e per il servizio valanghe;
- f) promuove la redazione, la pubblicazione e la diffusione di opere, quali guide e monografie, relazioni, memorie, carte tematiche, su qualsiasi tipo di supporto; favorisce gli studi scientifici, storici, economici, artistici e letterari, per la diffusione della conoscenza dell'ambiente montano nei suoi molteplici aspetti e del patrimonio culturale delle sue genti; pubblica un bollettino, una rivista ed altri eventuali periodici;
- g) cura l'ordinamento della propria biblioteca nazionale e la sua interconnessione in rete con le biblioteche sezionali; provvede a sostenere il centro italiano studio documentazione alpinismo extraeuropeo e il museo nazionale della montagna;
- h) promuove la fotografia e la cinematografia di montagna e cura la organizzazione della cineteca con particolare riguardo alla sezione storica;
- i) opera per la conservazione della cultura alpina e per la pratica di ogni attività connessa con la frequentazione e la conoscenza della montagna; assume e promuove iniziative atte a perseguire la difesa dell'ambiente montano e in genere delle terre alte, anche al fine di salvaguardare dalla antropizzazione le zone di particolare interesse alpinistico o naturalistico;
- l) favorisce la nascita e il funzionamento di organismi deputati a perseguire le proprie finalità istituzionali;
- m) assume ogni altro tipo di iniziativa atta al conseguimento delle finalità e al libero svolgimento delle attività istituzionali.

Pagina 10 di 10